

Art. 1
Armi in dotazione

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del D.M. 4/3/87, n. 145, l'arma da difesa personale in dotazione ai dipendenti con qualifica di agente o ufficiale di P.S. è assegnata mediante apposito provvedimento annuale dal Presidente. L'Amministrazione provinciale fornisce, in via continuativa, un solo esemplare di arma da difesa personale (pistola semi automatica del modello consentito dalla legislazione vigente con relative munizioni).
2. Per lo svolgimento dei compiti d'istituto al fine di dare attuazione ai piani di controllo stabiliti dalla normativa regionale gli appartenenti possono essere dotati delle seguenti armi:
 - a) fucile con canna ad anima liscia o rigata, con relative munizioni ed eventuale ottica adeguata, e fucile ad aria compressa;
 - b) fucile lancia siringhe, con relativi proiettili a narcotico, forniti dal servizio veterinario.
3. Le armi di cui al 1° comma del presente articolo sono detenute dai possessori in via continuativa e sono portate senza licenza nell'ambito del territorio di servizio.
4. Le armi avute in dotazione non potranno in nessun caso essere prestate o cedute ad altri e dovranno essere custodite con la massima cautela a cura del possessore. Le armi di cui al 1° comma del presente articolo dovranno essere conservate in apposito armadio blindato.

L'arma, su richiesta dell'assegnatario, può essere depositata in armeria per la custodia durante i periodi di congedo per malattia ed altre assenze prolungate dal servizio.
5. Le operazioni di caricamento e scaricamento, pulizia e controllo devono essere effettuate in luogo idoneo e, possibilmente, non in presenza di altre persone.
6. E' vietato portare in servizio armi diverse da quelle avute in dotazione, fatta eccezione per le armi lunghe il cui impiego è disciplinato dal successivo comma.
7. L'impiego delle armi di cui al 2° comma del presente articolo è consentito solo per particolari servizi di istituto disposti attraverso ordine scritto del Comandante o del Responsabile del Servizio.
8. La perdita, anche se temporanea, della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza comporta l'obbligo, per l'interessato, di riconsegnare all'Ufficio del Comandante le armi avute in dotazione.
9. Le armi avute in dotazione devono essere consegnate all'Ufficio del Comandante qualora il detentore sia collocato a riposo e/o trasferito ad altro diverso servizio.

Art. 2
Porto dell'arma e addestramento

1. Il personale della Vigilanza Ittico-Venatoria, quando indossa l'uniforme porta l'arma da difesa personale assegnata al fianco con fondina esterna e caricatore di riserva ai sensi dell'art. 5 del D.M. 4/3/1987 n. 145.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono tutte le disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.
3. Tutti gli agenti che rivestono la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza saranno iscritti, a cura del Comandante, ai sensi dell'art. 251 del Dlgs 15 marzo 2010, n. 66, a una sezione di tiro a segno nazionale e saranno tenuti a frequentare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno con le armi in dotazione.
4. Gli addetti dovranno mantenere l'addestramento ricevuto partecipando obbligatoriamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comandante, che vengono, comunque, stabilite nella misura minima di 6 ogni anno.

Art. 3

Patrocinio legale

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente riceverà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 4

Istituzione dell'armeria

1. In apposito locale è istituita l'armeria le cui caratteristiche devono essere conformi a quelle prescritte all'art. 13 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Comandante. Per dette funzioni può essere individuato un sub consegnatario fra gli operatori in servizio.
3. Le armi sono conservate, consegnate, ritirate, controllate e sorvegliate osservando le norme degli articoli 14, 15, 16 e 17 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, nonché dell'articolo 5 del presente Regolamento.
4. La soppressione od il trasferimento dell'armeria sono effettuate con provvedimento del Presidente e sono comunicate al Prefetto e al Questore.
5. Nelle more della realizzazione della stanza armeria blindata e allarmata, le armi non in servizio o di riserva vengono custodite all'interno di armadi metallici monoblocco corazzati posti in uffici presidiati o comunque dotati di minime misure di sicurezza.

Art. 5

Prelevamento e versamento

1. L'arma assegnata è prelevata, previa annotazione degli estremi, nell'apposito registro.

2. L'assegnatario, al momento di ricevere in dotazione armi e munizionamento, sottoscrive per ricevuta detto registro.
3. Al momento del versamento il consegnatario ne fa annotazione con sottoscrizione per ricevuta.

Art. 6

Requisiti psico-fisici e sorveglianza sanitaria periodica

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione al personale di Polizia Provinciale munito della qualità di agente di pubblica sicurezza è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dal Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998.
2. L'accertamento medico-legale dei requisiti di idoneità psico-fisica di cui al D.M. 28 aprile 1998, con esito positivo, costituisce condizione essenziale per l'assegnazione iniziale dell'arma ed per il successivo mantenimento della stessa.
3. Il Presidente, con proprio provvedimento anche non motivato per ragioni di privacy, può disporre la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici di un assegnatario tramite accertamenti sanitari presso i soggetti individuati dall'art. 3 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, a seguito di una delle seguenti circostanze:
 - a) qualora personalmente ravvisi in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma;
 - b) qualora riceva dal dirigente di Settore una segnalazione di situazioni che manifestano un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma;
 - c) qualora riceva dal Medico Competente un giudizio di idoneità alla mansione con limitazioni o prescrizioni sulla detenzione dell'arma in capo all'assegnatario;
 - d) qualora riceva dall'assegnatario dell'arma da fuoco una motivata richiesta di verifica della persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma, con una dettagliata specificazione delle cause di inidoneità.
4. Nelle more degli accertamenti di cui sopra il Comandante può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma con proprio provvedimento.
5. Qualora gli esiti degli accertamenti sanitari presso i soggetti individuati dall'art. 3 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni confermino la permanenza dei requisiti psico-fisici, il Comandante dispone l'immediata restituzione dell'arma in capo all'assegnatario.
6. Qualora, invece, gli esiti degli accertamenti sanitari presso i soggetti individuati dall'art. 3 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, attestino il venir meno dei requisiti psico-fisici, il Comandante dispone l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.